

Rep N. Prot N.

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

### TRA

**L' UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA/UNIVERSITE' DE LA VALLEE D'AOSTE –  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI** (soggetto promotore), con sede in Strada  
Cappuccini 2/a, codice fiscale n. 91041130070, d'ora in poi denominato “soggetto promotore”,  
rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Fabrizio Cassella, nato a Torino il 29 dicembre 1963

### E

**NOMADELFIA**, con sede legale in via Oberdan 40, 58100 Grosseto, Codice fiscale n.  
80002100537, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Presidente *pro  
tempore* Francesco Matterazzo, nato a Campolongo Maggiore (VE), il 20 luglio 1958

### VISTO:

- l'art .18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 che regola il tirocinio formativo e di orientamento;
- il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- l'art. 11 della Legge n. 148 del 14 settembre 2011 che converte in legge, con modifiche, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare recante nuove indicazioni riguardanti la durata, le condizioni, i termini e i destinatari dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari.

## **PREMESSO:**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

che l'art. 10 del D.M. n° 270/2004 prevede tra le attività formative indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti "anche l'attività di tirocinio";

si **CONVIENE E STIPULA** quanto segue:

### **Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, NOMADELFIA si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti in tirocinio di formazione ed orientamento del corso di laurea in Scienze dell'Educazione, su proposta dell'**UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA/UNIVERSITE' DE LA VALLEE D'AOSTE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI** ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196/97.

### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo.
3. Il soggetto ospitante individua e comunica al soggetto promotore un referente per il tirocinio.
4. Il soggetto ospitante deve prevedere, sotto la responsabilità del referente designato, la possibilità di partecipazione diretta del tirocinante ad attività ritenute basilari e a stretto contatto con la futura professione.
5. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, come da modulo allegato, contenente:

- 1\* il nominativo del tirocinante;
- 2\* il nominativo del referente individuato dal soggetto ospitante;
- 3\* il nominativo del tutor designato dal soggetto promotore;
- 4\* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- 5\* le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ) presso i quali si svolge il tirocinio;
- 6\* gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:  
7\* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- 8\* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 9\* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Quest'ultimo si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il questionario di valutazione fornito dal soggetto promotore.

#### Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti e i singoli dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste che si trovino presso l'ente stesso nell'espletamento di attività connesse alla didattica, alla ricerca o alla prestazione di servizi.
2. I tirocinanti sono tenuti a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

La presente Convenzione sarà registrata a taxa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86.

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata per anni successivi previo scambio di lettere tra le parti; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

, li ..... 20/02/2014 .....

(firma per il soggetto promotore)



  
IL RETTORE  
(Prof. Fabrizio Cassella)

(timbro e firma per il soggetto ospitante)



